



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per lo svolgimento della pratica sportiva

Approvato con deliberazione del C.C. N° 35 del 17/10/2008

Modificato con deliberazione del C.C. N°17 del 10/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Sogos

IL SINDACO

Annarita Cotza

Art. 1 - Oggetto dell'intervento

1- L'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza sociale che riveste lo sport come fondamentale momento di aggregazione, di educazione, e di integrazione sociale, ne promuove la diffusione e la pratica sul territorio comunale.

2-A tal fine il presente regolamento stabilisce le norme per la concessione di patrocinii, collaborazioni e contributi rivolti alla realizzazione di attività, manifestazioni ed iniziative sportive.

Art. 2 – Finalità

1-Gli interventi dell'Amministrazione comunale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Promozione di attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all'avviamento dei giovani allo sport ed all'incremento dell'attività sportiva sul territorio comunale;
- b) Sostegno delle attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali e delle attività fisico-motorie;
- e) Sostegno delle iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle organizzate dalle istituzioni della scuola dell'obbligo, anche in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale;
- d) Promozione di attività finalizzate all'avviamento alla pratica sportiva di persone disabili e/o in condizioni di disagio sociale.

Art. 3 - Tipologie di intervento

<

1-L'intervento di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale si realizza mediante patrocinio, collaborazione, contributo.

- a) Il patrocinio consiste nel riconoscimento del Comune ad iniziative e manifestazioni, di cui si accolgono le finalità e le modalità di realizzazione, in virtù del loro particolare valore sociale, educativo e sportivo. Il patrocinio può prevedere la concessione a titolo gratuito di strutture, beni o servizi comunali.
- b) La collaborazione consiste nella partecipazione dell'Amministrazione, con l'apporto dei propri uffici e/o servizi, ad iniziative di cui si accolgono le finalità e le modalità di realizzazione. Tale collaborazione si potrà realizzare sia in termini di idee sia di mezzi.
- e) Il contributo consiste nell'assegnazione di un vantaggio economico diretto e/o indiretto ad attività o iniziative che si realizzano sul territorio comunale.

2-L'amministrazione comunale si riserva altresì la possibilità di sponsorizzare la partecipazione di squadre o atleti del Comune a manifestazioni sportive a carattere provinciale, regionale e nazionale che si svolgano anche al di fuori del territorio comunale.

Art. 4 – Beneficiari

1 -Il sostegno dell'Amministrazione comunale potrà essere assegnato ad Associazioni Sportive senza scopo di lucro, legalmente costituite, affiliati alle Federazioni e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede nel Comune di Setzu ed operanti sul territorio comunale, che svolgano attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi.

2-Le associazioni di cui al numero 1 devono essere iscritte all'albo delle Associazioni Dilettantistiche Sportive istituito presso il C.O.N.I.

Art. 5 • Modalità di assegnazione dei contributi

1-Il contributo potrà essere assegnato sia per l'attività ordinaria svolta dall'Associazione durante la stagione sportiva, sia per iniziative e manifestazioni occasionali o straordinarie.

2-Ad una Associazione che riceve un contributo per l'attività ordinaria, di norma non potrà essere assegnato, durante l'anno solare, più di un contributo per iniziative e manifestazioni straordinarie od occasionali.

3-Alle società che non ottengono contributi per l'attività ordinaria, non possono essere assegnati di norma durante l'anno solare, più di 2 contributi per manifestazioni e iniziative occasionali.

Art. 6 - Richiesta di contributi per attività ordinaria

1-Per l'ottenimento del contributo relativo all'attività ordinaria, le società interessate dovranno presentare domanda, firmata dal Legale Rappresentante, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

2-Dovranno allegare alla domanda:

- Copia dello Statuto Societario, regolarmente registrato a norma di legge, per il primo anno in cui la domanda viene presentata;
- Documento comprovante l'affiliazione alle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ;
- Elencazione delle specialità sportive praticate con indicazione del numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina;
- Relazione sull'attività svolta nell'anno solare per il quale si chiede il contributo e inoltre per quella programmata per la stagione sportiva successiva;
- Calendario delle manifestazioni a cui si è partecipato con allegata attestazione di partecipazione alle stesse;
- Elenco degli atleti tesserati nell'anno di riferimento con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e con allegate tessere di iscrizione per l'anno per il quale si chiede il contributo;
- Bilancio di previsione e Bilancio consuntivo nel quale dovranno essere indicati gli eventuali contributi, provenienti da altre fonti;
- Fatture e altre pezze giustificative comprovanti le spese sostenute per svolgimento della pratica sportiva (acquisto materiale tecnico ed indumenti, spese di segreteria, rimborso spese di viaggio, altre spese di organizzazione);
- C/c bancario o postale e Codice fiscale del sodalizio;

Per le società appena costituite la documentazione da allegare sarà la seguente:

- Copia dello Statuto Societario, regolarmente registrato a norma di legge, per il primo anno in cui la domanda viene presentata;
- Documento comprovante l'affiliazione alle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ;
- Elencazione delle specialità sportive praticate con indicazione del numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina;
- Relazione sull'attività programmata per la stagione sportiva per cui viene richiesto il contributo;
- Elenco degli atleti tesserati nell'anno di riferimento con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e con allegate tessere di iscrizione per l'anno per il quale si chiede il contributo;
- Bilancio di previsione nel quale dovranno essere indicati gli eventuali contributi, provenienti da altre fonti;
- C/c bancario o postale e Codice fiscale del sodalizio;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 agosto di ogni anno.

Art. 7 - Richiesta di contributo per manifestazioni straordinarie o occasionali

1-La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti, almeno 20 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa. Tali termini non si applicano per le iniziative per le quali il contributo richiesto non superi la somma di 150 Euro.

2-Nella domanda vanno indicati:

- a) Programma della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa;
- b) Spese previste per la realizzazione della suddetta manifestazione, con specifica indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici c/o privati;
- c) Modalità di pagamento dell'eventuale contributo ottenuto.

Art. 8 - Erogazione di contributi per l'attività ordinaria

a) Criteri di ripartizione e quantificazione del contributo erogabile.

-Numero degli iscritti distinti fra residenti e non residenti nel Comune di Setzu: verrà attribuito N. 1 punto ad ogni iscritto residente nel Comune e 0,5 punti per ogni iscritto non residente. -Il numero di iscritti, divisi per fasce di età, verrà moltiplicato per un apposito coefficiente, secondo la seguente tabella:

a) 6-10 anni	coefficiente 5
b) 11-14 anni	coefficiente 5
c) 15-18 anni	coefficiente 3
d) oltre 19 anni	coefficiente 1

-Il numero delle gare svolte sarà moltiplicato per un coefficiente relativo al loro livello (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale):

a) gare locali:	coefficiente 0,3
b) gare provinciali:	coefficiente 0,5
c) gare regionali:	coefficiente 0,7
d) gare nazionali:	coefficiente 1,0
e) gare internazionali:	coefficiente 1,5

-Rispetto all'anno di inizio dell'attività sportiva sul territorio comunale, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) da 0 a 3 anni	3 punti
b) da 4 a 7 anni	7 punti
c) da 8 a 10 anni	10 punti
d) Oltre 10 anni	15 punti

L'attività dovrà essere certificata, e non verrà dato alcun punteggio a quelle società che non abbiano organizzato almeno un evento sportivo negli ultimi tre anni nell'ambito del territorio comunale.

-I dati comunicati per il calcolo dei punteggi saranno riferiti alla stagione sportiva precedente a quella per la quale si chiede il contributo.

-Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società, le risorse disponibili per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società.

Il contributo economico erogabile verso ciascuna società verrà determinato secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), solo nel caso in cui siano più di una le società che a seguito di apposito bando presentino domanda. Viceversa nel caso in cui vi sia un'unica società richiedente, il contributo erogabile sarà quello corrispondente ai Fondi disponibili per l'anno in considerazione.

b) Ammissibilità delle spese.

-Quote di iscrizione, affiliazione e tesseramento atleti a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal **C.O.N.I.**

-Visite mediche.

- Rimborso spese di viaggio per la partecipazione a manifestazioni o campionati.

- Dovrà essere attestata la partecipazione dei tesserati tramite la presentazione di certificazione rilasciata dalle Federazioni, Enti o Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CO.N.I., organizzatori delle Manifestazioni, Campionati, Tornei ccc, Il rimborso delle spese sarà commisurato a 1/5 del prezzo della benzina verde (vigente nel periodo in cui è stato effettuato il viaggio), per ogni chilometro percorso; per le società sportive con almeno 10 tesserati, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'utilizzo di, non più di tre autovetture. Il rimborso secondo le modalità di cui, sopra potrà essere concesso anche in favore di allenatori tesserati con la medesima società (regolarmente riconosciuti dalle federazioni di competenza) per le spese sostenute per recarsi nelle sedi di allenamento fino a un importo massimo complessivo stagionale di Euro 200,00. L'attestazione dei viaggi effettuati, in quest'ultimo caso, dovrà avvenire con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad opera dell'interessato e del Presidente della Società Sportiva richiedente;

- Rimborso spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e indumenti

Verranno concessi rimborsi per l'acquisto di attrezzature o indumenti sportivi ad uso dei tesserati che svolgono attività in campionati o altre manifestazioni ufficialmente riconosciuti.

- Rimborso spese generali di segreteria e postali.

Riguarda il rimborso di spese sostenute per l'acquisto di materiale vario necessario per l'organizzazione delle gare e altre manifestazioni sportive (es. nastri, cartelli e altri materiali segnaletici) di cancelleria, marche da bollo e spese postali.

Di tutte le spese summenzionate ritenute ammissibili verrà rimborsato sino ad un massimo del 90% dell'importo sostenuto e appositamente certificato e/o giustificato.

Art. 9 - Criteri per l'erogazione di contributi per manifestazioni straordinarie o occasionali

1-La valutazione sull'assegnazione del contributo richiesto, nonché la quantificazione del medesimo, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) interesse che l'iniziativa può suscitare nella comunità locale;
- b) risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale o regionale;
- c) impegno finanziario occorrente;
- d) partecipazione alla stessa di atleti disabili.

2-L'importo del contributo erogato potrà essere pari al 90% delle spese preventivate e sarà stabilito dalla Giunta Comunale, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 10 - Istruttoria delle pratiche e quantificazione dei contributi .

1-Rientra nella competenza del Responsabile dell'Area interessata provvedere all'attivazione di tutte le procedure per la quantificazione dei contributi da assegnare sulla base delle risorse disponibili e a tale scopo destinate dalla Giunta Comunale, con apposito atto, e per il pagamento dei contributi così quantificati.

2-L'istruttoria dovrà completarsi nei 30 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della Domanda.

Art. 11 - Liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria

1-Il contributo assegnato, verrà liquidato nel seguente modo:

Tramite accreditamento presso il C/C bancario o postale intestato alla società beneficiaria dell'intervento.

A prescindere dall'anno di costituzione dell'Associazione, verrà corrisposto un anticipo del 50% delle spese previste ed il saldo a rendiconto.

Art 12 - Liquidazione del contributo concesso per manifestazioni e iniziative straordinarie o occasionali

1-Al fine di ottenere il pagamento del contributo assegnato, l'Associazione beneficiaria dovrà presentare, entro 45 giorni dallo svolgimento della manifestazione, i seguenti documenti:

- a) **Sintetica** relazione della manifestazione realizzata con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, numero di partecipanti.
- b) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite della manifestazione.

2-Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 13 - Revoca del sostegno assegnato

1-Il sostegno previsto verrà revocato:

- a) In caso di mancata realizzazione dell'attività o della manifestazione per le quali è stato accordato il contributo;
- b) In caso di mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo ottenuto. In caso di presentazione parziale della documentazione, l'Ufficio competente si farà carico di sollecitare il beneficiario il quale avrà a disposizione 15 giorni, a partire dalla data del sollecito, per far pervenire all'Amministrazione comunale la documentazione mancante.
- c) Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni, a lui note, che sarebbero state ostative all'assegnazione del sostegno previsto.

2-L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di modificare l'entità del sostegno assegnato nel caso in cui la manifestazione si sia svolta in termini sostanzialmente diversi rispetto a quelli descritti nella domanda.

3-L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità, se i costi sostenuti sono stati inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato, di ridurre il contributo di una percentuale analoga al minor costo sostenuto dal beneficiario.

Art. 9 – Rapporti tra beneficiari e terzi

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, destinatarie di interventi finanziari dallo stesso

disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli organismi che ricevono dal Comune contributi, anche nell'eventuale ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Art. 10 – Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente regolamento relative alla concessione di contributi per attività sportiva entreranno in vigore con la stagione agonistica 2008/2009; le modifiche apportate entreranno in vigore nell'anno agonistico 2014/2015.